

Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2012

Istruzioni relative all'applicazione della delibera del 30/11/11, n. 650/11/CONS concernenti il contributo dovuto all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l'anno 2012.

La **delibera n. 650/11/CONS** recante *“Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2012”*, pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale", Serie generale n.77 del 31 marzo 2012, fissa la percentuale di calcolo della contribuzione nel 2 per mille dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato prima della adozione della delibera stessa, o altra scrittura contabile equivalente.

Il modulo da compilare per il versamento del contributo dovrà essere trasmesso esclusivamente in via telematica, compilato in ogni sua parte a pena di nullità.

Al fine di agevolare la puntuale applicazione della delibera stessa, si forniscono le seguenti specifiche istruzioni.

1. Soggetti tenuti al versamento del contributo

La **delibera n. 650/11/CONS** è stata adottata in attuazione della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005 - legge finanziaria 2006 -) che ha previsto il finanziamento di alcune autorità indipendenti mediante contributo a carico dei soggetti operanti nel mercato di rispettiva competenza.

L'art. 1, comma 66, della predetta legge (fonte legislativa sovraordinata), stabilisce che l'obbligo contributivo è legato al presupposto oggettivo dello svolgimento di attività nel settore di competenza di questa Autorità. Obbligati al versamento del contributo sono dunque tutti i soggetti operanti nel settore delle comunicazioni, nell'ambito dei quali sono certamente ricompresi i soggetti tenuti ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione.

Le categorie a suo tempo indicate dal decreto ministeriale 17 maggio 2002 sono da considerarsi, inoltre, integrate, o comunque meglio specificate, dalle categorie che sono state introdotte dalle profonde modifiche legislative nel frattempo intervenute (si vedano, per tutte, il Codice delle comunicazioni elettroniche e il Testo unico della radiotelevisione).

Si fornisce qui di seguito un elenco esemplificativo dei soggetti tenuti al pagamento del contributo, che tiene conto anche dell'evoluzione della normativa di settore:

a) *gli operatori di rete*: i soggetti titolari del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di

impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione di programmi agli utenti;[1]

b) i *fornitori di servizi di media*: le persone fisiche o giuridiche cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determinano le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi; [2]

c) i *fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato*: i soggetti che forniscono, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, compresa la pay per view, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l’abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, ovvero che fornisce servizi della società dell’informazione ai sensi dell’art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;[3]

d) i *soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione: la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i soggetti titolari di concessione, autorizzazione, o comunque di altro provvedimento abilitativo, da parte dell’Autorità o del Ministero dello Sviluppo Economico, per l’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva, via etere terrestre, via satellite o via cavo, con qualsiasi tecnica e modalità, ad accesso libero o condizionato, e per l’installazione e l’esercizio di impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri e nazionali, nonché i soggetti a cui la legge impone gli stessi obblighi dei concessionari*;

e) le *imprese concessionarie di pubblicità*:

1) le imprese che, in forza di un contratto con i soggetti di cui alle lettere b) e d) o con una loro concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la trasmissione mediante reti di comunicazione elettronica;

2) i soggetti che, in forza di un contratto con un editore di giornali quotidiani, periodici o riviste, nonché di testate in formato elettronico di cui alla lettera i), o con una sua concessionaria di pubblicità, ricevono l’incarico non occasionale di negoziare e concludere in nome proprio contratti di vendita di spazi pubblicitari per la diffusione, su giornali quotidiani, periodici o riviste, o testate in formato elettronico di cui alla lettera i);

f) le *imprese di produzione o distribuzione di programmi radiotelevisivi*: i soggetti che producono o distribuiscono a quelli di cui alle precedenti lettere b) e d) programmi destinati alla radiodiffusione televisiva o radiofonica;

g) le *agenzie di stampa a carattere nazionale*: i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del contratto nazionale di lavoro più di dieci giornalisti professionisti con rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana;

h) *gli editori di giornali quotidiani, periodici o riviste:*

1) i soggetti editori di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno;

2) gli altri soggetti editori che comunque pubblicano una o più testate giornalistiche diffuse al pubblico con regolare periodicità;

i) *i soggetti esercenti l'editoria elettronica:*

1) i soggetti che pubblicano in modalità elettronica testate diffuse al pubblico con periodicità quotidiana, e quelli equiparati di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 5 agosto 1981, n. 416, che pubblicano più di dodici numeri l'anno;

2) gli altri editori che pubblicano in modalità elettronica testate con periodicità non quotidiana, ivi compresi i soggetti che gestiscono siti internet per la pubblicazione degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 c.p.c. così come previsto dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2006;

j) *le imprese fornitrici di servizi di comunicazione elettronica:* i soggetti che, in base ad autorizzazione forniscono direttamente servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare televisiva.

2. Determinazione dei ricavi su cui calcolare il contributo

Per il 2012 la contribuzione è fissata nella misura del 2 per mille dei ricavi complessivi iscritti alla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della **delibera n. 650/11/CONS**, o altra scrittura contabile equivalente .

Sono assoggettati al contributo tutti i ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni, ovvero tutti i ricavi afferenti ai servizi che rientrano nelle attività di competenza dell'Autorità, al netto delle quote di ricavo riversati agli operatori terzi.

Dal computo dei ricavi assoggettabili a contribuzione si intendono esclusi, perché consistenti in quote di ricavo riversate agli operatori terzi:

- per le imprese di telecomunicazioni, esclusivamente i ricavi riversati a operatori terzi relativi a servizi di raccolta, transito e terminazione del traffico vocale, degli SMS e MMS su reti fisse e mobili ed a quelli di roaming nazionale;
- per le imprese concessionarie di pubblicità, esclusivamente i ricavi riversati ai titolari dei mezzi di comunicazione sui quali viene diffuso il messaggio pubblicitario;
- nell'ambito delle piattaforme televisive a pagamento, esclusivamente i ricavi riconosciuti agli operatori terzi per i canali dagli stessi realizzati ed inclusi nell'offerta a pagamento del soggetto dichiarante.

Le imprese i cui ricavi complessivi iscritti alla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio approvato, o altra scrittura contabile equivalente, superano i due milioni di euro:

a) sono tenute a fornire informazioni di dettaglio circa la natura ed il valore attribuito ai ricavi relativi ad attività ritenute non assoggettabili al contributo ed a quelli riversati ad operatori terzi (Sezioni 3. e 4. del modello);

b) in merito ai ricavi riversati agli operatori terzi, sono tenute a trasmettere, sempre in allegato all'apposito modello telematico, una descrizione analitica di tali ricavi con l'elenco degli operatori terzi ai quali tali quote sono state riversate e un prospetto esplicativo che consenta la riconciliazione dell'importo "totale complessivo" dei ricavi riversati con i dati del bilancio di esercizio di riferimento.

Inoltre, dal computo dei ricavi assoggettabili a contribuzione sono esclusi i ricavi conseguiti dagli editori relativi alla vendita dei prodotti c.d. "collaterali" quelli, cioè, il cui acquisto non costituisce obbligo per l'acquirente del quotidiano o del periodico.

3. Esenzione dal versamento del contributo

Sono esentate dal versamento del contributo:

- le imprese che si trovano in liquidazione e/o sottoposte a procedure concorsuali;
- le imprese, con ricavi assoggettabili a contribuzione determinati come sopra indicato, pari o inferiori a 500.000 euro. Oltre tale soglia il contributo è calcolato sull'intero importo dei ricavi assoggettabili;
- le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2011, in ragione del fatto che, ai fini del calcolo del contributo, il parametro di riferimento sono i ricavi complessivi iscritti alla voce A1 del conto economico dell'ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente precedentemente alla adozione della delibera che fissa, per ciascun anno, la misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità.

4. Modalità e termini del versamento

Il versamento del contributo deve essere effettuato a favore del c/c bancario identificato dal codice **IBAN IT65 J010 0503 3820 0000 0200 015** acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro ed intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella causale oltre l'indicazione "*Contributo AGCOM 2 per mille anno 2012*", devono essere specificati la ragione sociale, partita IVA e/o codice fiscale.

Il versamento dovrà essere effettuato entro il 30 aprile 2012.

Gli estremi dell'avvenuto versamento dovranno essere riportati nella sezione 1 dell'apposito modello.

5. Modalità e termini della comunicazione

I soggetti di cui al precedente paragrafo 1 sono tenuti alla comunicazione annuale di cui all'art. 4 entro e non oltre il **31 maggio 2012**, anche se esentati dal versamento del contributo.

Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente l'apposito modello telematico "contributo_2012.pdf" pubblicato sul sito web dell'Autorità. Una volta scaricato, il modello potrà essere compilato, anche *off line*, utilizzando Acrobat Reader nella versione 9.0 o successiva. I dati contenuti nel modello dovranno essere trasmessi all'indirizzo PEC dell'Autorità (**contributo@cert.agcom.it**) anche utilizzando l'apposito tasto "*Invio tramite Email*". Tale tasto aprirà una sessione di trasmissione e-mail (tramite applicazione desktop o altro servizio di Internet E Mail). La sottoscrizione del modello si intende assolta dal legale rappresentante con l'utilizzo della PEC.

6. Modello per la comunicazione

Il **modello** da utilizzare si articola in quattro sezioni:

Sezione 1) – Dati anagrafici

I campi indicati devono essere integralmente compilati, compreso il Codice riferimento operazione (CRO) e la data del bonifico. Si ricorda che il Codice Riferimento Operazione (CRO) è un codice numerico, generalmente di quindici cifre, con il quale ogni **istituto bancario** identifica in maniera univoca ciascuna **transazione bancaria**, e che consente (a seconda degli istituti bancari) di verificare la movimentazione di denaro tra istituti di credito.

Sezione 2) – Calcolo del contributo

Gli operatori devono fornire i sotto-indicati elementi:

Colonna (a) - "Attività"

Va indicata, tra le opzioni previste nel form, attraverso l'apposito "menù a tendina", la categoria di attività afferente la natura dei ricavi percepiti. Nel caso in cui il soggetto svolga contemporaneamente più attività, dovrà indicare distintamente, sulle diverse righe, le specifiche tipologie di attività, di cui al precedente paragrafo 1 (Soggetti tenuti al versamento del contributo).

Colonna (b) - (Ricavi delle vendite e delle prestazioni)

Va riportato l'importo complessivo dei ricavi indicati alla voce A1 (art. 2425 c.c.) dell'ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente antecedentemente alla delibera integrata dalle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il soggetto svolga contemporaneamente più attività, dovranno essere corrispondentemente scorporati i dati contabili ed indicati gli specifici importi.

Colonna (c) - (Ricavi non conseguiti nel settore delle comunicazioni)

Va indicato, con riferimento alla voce A1 (art. 2425 c.c.) dell'ultimo bilancio approvato o altra scrittura contabile equivalente antecedentemente alla delibera integrata dalle presenti istruzioni, l'importo dei ricavi non afferenti il mercato delle comunicazioni.

Nel caso in cui il soggetto svolga contemporaneamente più attività tra quelle previste, dovranno essere corrispondentemente scorporati i dati contabili ed indicati gli specifici importi.

Colonna (d) - (Ricavi conseguiti nel mercato delle comunicazioni)

L'importo è dato dalla differenza tra il valore della colonna (b) e quello della colonna (c). Il calcolo viene eseguito automaticamente dal sistema informatico.

Colonna (e) - (Ricavi esclusi perché riversati ad operatori terzi)

Va indicato l'importo dei ricavi riversati ad operatori terzi che svolgono la stessa attività indicata nella colonna "Attività".

Nel caso in cui il soggetto svolga contemporaneamente più attività tra quelle previste, dovranno essere corrispondentemente scorporati i dati contabili ed indicati gli specifici importi.

Colonna (f) - (Totale imponibile)

L'importo è dato dalla differenza tra il valore della colonna (d) e quello della colonna (e). Il calcolo viene eseguito automaticamente dal sistema informatico.

* Gli importi economici previsti devono essere espressi in euro.

* La riga "Totali" indica automaticamente il/i totale/i degli importi delle colonne.

* Nel box "Importo del contributo" viene indicato automaticamente l'importo da versare. Nel caso in cui i ricavi imponibili siano inferiori o uguali a 500.000 euro, il risultato indicato sarà "0".

Sezione 3) –Dettaglio dei ricavi non conseguiti nel settore delle comunicazioni

Vanno specificate, con l'indicazione del relativo ammontare, le principali tipologie di ricavi la cui natura non afferisce al settore delle comunicazioni.

L'importo complessivo, che viene indicato automaticamente dal sistema, deve essere pari a quanto risultante nel totale della colonna (c) della precedente sezione 2.

E' consentita l'aggiunta di righe, in automatico. Le eventuali ulteriori pagine costituiranno un allegato numerato.

Sezione 4) –Dettaglio dei ricavi riversati ad operatori terzi

Vanno specificate, con l'indicazione della ragione sociale/codice fiscale e del relativo ammontare, le principali tipologie di ricavi riversati a operatori terzi, da selezionare con l'apposito menù a tendina. In particolare, per gli operatori di telecomunicazioni su reti fisse e mobili, per le imprese concessionarie di pubblicità e per le imprese che offrono servizi televisivi a pagamento (su piattaforme satellitari e digitale terrestre e su reti di telecomunicazioni fisse e mobili) si deve fare riferimento a quanto specificamente indicato nel precedente paragrafo 1).

L'importo complessivo, che viene indicato automaticamente dal sistema, deve essere pari a quanto risultante nel totale della colonna (e) della precedente sezione 2.

E' consentita l'aggiunta di righe, in automatico. Le eventuali ulteriori pagine costituiranno un allegato numerato.

Sarà inoltre possibile allegare allo stesso modello attraverso il tasto recante il seguente simbolo "...” documenti in formato testo, immagine o tabelle di calcolo che l'impresa ritenga utile fornire.

Il modello contiene inoltre una sezione relativa all'eventuale delega rilasciata dal soggetto dichiarante al Centro di servizi che ne cura la compilazione .

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento sarà possibile contattare l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Servizio organizzazione, bilancio e programmazione inviando una mail alla casella di posta elettronica **contributo@agcom.it** oppure contattare l'Ing. Renato Galletta (800.495533) dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

[1] Vedi art. 2, lett. d) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177, come modificato da d.lgs 15 marzo 2010, n. 44.

[2] Vedi art. 2, comma 1 lett. b) del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 44. Con riferimento alla definizione di servizio di media audiovisivo, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. citato;

[3] Vedi art. 2, comma 1 lett. q) del d.lgs. 31luglio 2005, n. 177, come modificato dal d.lgs. 15 marzo 2010 n. 44.